

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Annullamento, revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Art. 3 – Rinuncia all'imposizione

Art. 4 – Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 5 – Criteri di opportunità

Art. 6 – Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Art. 7 – Adempimenti degli uffici

Art. 8 – Richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio dei poteri di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2 – Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.

Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 3 – Rinuncia all'imposizione

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito:

- a. in € 10,33 per il tributo riguardante i rifiuti solidi urbani interni;
- b. in € 25,82 per l'imposta comunale sugli immobili riguardante le aree fabbricabili;
- c. in € 10,33 per l'imposta comunale sugli immobili riguardante tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
- d. in € 10,33 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e, della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.

Art. 4 – Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d. doppia imposizione o tassazione;
- e. mancanza di documentazione in seguito sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati in precedenza negati;

g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Criteri di opportunità

Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso, nonché il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, il valore della lite, il costo della difesa, il costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 6 – Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

Art. 7 – Adempimenti degli uffici

Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché in caso di autoaccertamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 8 – Richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile del tributo.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2005.